



11 febbraio 2015

Sintesi dei risultati della consultazione

concernente l'approvazione del Protocollo n. 15
recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU)

Indice

1.	Introduzione	4
2.	Valutazione generale del progetto	4
3.	Pareri relativi alle singole disposizioni	4

Partecipanti e abbreviazioni

Cantoni

Zurigo	ZH
Berna	BE
Lucerna	LU
Uri	UR
Svitto	SZ
Obvaldo	OW
Nidvaldo	NW
Glarona	GL
Zugo	ZG
Friburgo	FR
Soletta	SO
Basilea Città	BS
Basilea Campagna	BL
Sciaffusa	SH
Appenzello Esterno	AR
Appenzello Interno	AI
San Gallo	SG
Grigioni	GR
Argovia	AG
Turgovia	TG
Ticino	TI
Vaud	VD
Vallese	VS
Neuchâtel	NE
Ginevra	GE
Giura	JU
Conferenza dei Governi cantonali	CdC

Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Partito borghese democratico	PBD
Partito popolare democratico	PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden	csp-ow
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CVO
Partito evangelico svizzero	PEV
PLR I Liberali	PLR-Lib

Partito ecologista svizzero	PES
Partito dei Verdi liberali	glp
Lega dei Ticinesi	Lega
Mouvement Citoyens Genevois	MCG
Unione democratica di centro	UDC
Partito socialista svizzero	PS

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni svizzeri	ACS
Unione delle città svizzere	UCS
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB

Associazioni mantello dell'economia

economiesuisse	Ecosu
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Unione svizzera dei contadini	USC
Associazione svizzera dei banchieri	ASB
Unione sindacale svizzera	USS
Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera
Travail.Suisse	
Syna	syna

Organizzazioni e cerchie interessate

Amnesty international, Sezione Svizzera	ai
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri	GDS
Ligue suisse des droits de l'homme	LSDH
MERS Menschenrechte Schweiz	mers
Associazione svizzera dei magistrati	ASM
Sezione svizzera della Commissione Internazionale di giuristi	ICJ-CH
Federazione svizzera degli avvocati	FSA
Centro di competenza svizzero per i diritti umani	CSDU
Università di Ginevra, Facoltà di diritto	Uni-GE
Fédération des Entreprises Romandes - Genève	fer-GE
Centre Patronal	CP

1. Introduzione

Il 13 agosto 2014 il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a porre in consultazione l'approvazione del Protocollo n. 15 alla CEDU. Il DFGP ha dunque invitato i Cantoni, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale e le associazioni e organizzazioni interessate a esprimersi entro il 13 novembre 2014.

Hanno risposto 41 dei 58 interpellati¹, due dei quali hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi sul contenuto (UCS, SIC Svizzera). Hanno preso posizione 25 Cantoni, quattro partiti e 12 organizzazioni (2 hanno rinunciato).

2. Valutazione generale del progetto

La maggior parte dei partecipanti è favorevole all'approvazione del Protocollo n. 15 (22 Cantoni, 3 partiti, 7 organizzazioni), tre l'hanno respinta (1 partito [UDC] e 2 organizzazioni [usam, syna]), mentre tre Cantoni non hanno formulato alcuna osservazione.

Un'organizzazione (FSA) non ha preso posizione, ma ha espresso grande scetticismo. Due organizzazioni (USS, ICJ-CH) auspicano una rapida ratifica del Protocollo.

Per alcuni partecipanti le modifiche proposte sono di carattere tecnico (ZH, UR, OW, SO, TI, FSA, Uni-GE) o di poco conto (usam). Un Cantone e due organizzazioni (GE, usam, FSA) dubitano che le misure proposte permettano di ridurre il carico di lavoro della Corte EDU (qui di seguito Corte). Visto il numero dei potenziali ricorrenti, un Cantone (GE) ritiene più efficace aumentare il numero di giudici della Corte. Per un'organizzazione, la Svizzera dovrebbe contrastare il sovraccarico della Corte non creando nuovi ostacoli, bensì mettendo a disposizione risorse supplementari (syna).

3. Pareri relativi alle singole disposizioni

La maggior parte dei partecipanti si è limitata ad esprimersi a favore di una ratifica. Sette Cantoni (LU, SZ, OW, AG, VD, NE, GE), tre partiti (PPD, PLR-Lib, UDC) e dieci organizzazioni (usam, USS, syna, ai, ASM, ICJ-CH, FSA, Uni-GE, fer-GE, CP) hanno esplicitamente commentato singole disposizioni del Protocollo.

3.1. Decreto federale che approva il Protocollo n. 15

22 Cantoni (ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU), tre partiti (PPD, PLR-Lib, PS) e sette organizzazioni (ai, ASM, ICJ-CH, Uni-GE, fer-GE, CP) sostengono espressamente l'approvazione del Protocollo n. 15 alla CEDU. Tre Cantoni (BE, FR, GR) non hanno osservazioni in merito al progetto. Secondo Uni-GE le proposte di riforma, seppur modeste, vanno nella direzione giusta. L'ASM sottolinea la necessità di ulteriori riforme (in particolare obbligo per la Corte di attenersi ai fatti accertati dai tribunali nazionali e selezione dei giudici della Corte).

3.2. Articolo 1 del Protocollo n. 15

Cinque Cantoni (LU, SZ, OW, AG, VD), due partiti (PPD, PLR-Lib) e tre organizzazioni (USS, fer-GE, CP) ritengono che la menzione del principio di sussidiarietà nel preambolo rappresenti un segnale importante all'indirizzo della Corte; per un partito (PLR-Lib) si tratta anche di negare alla Corte il ruolo di «quarta istanza». Per l'ASM, il principio di sussidiarietà è fondamentale per la credibilità della giurisprudenza della Corte. Un Cantone (TG) ritiene che la ratifica del Protocollo n. 16 vanificherebbe il potenziamento del principio di sussidiarietà. Per un Cantone (GE) la disposizione non incide sulla prassi; un Cantone (VD) ritiene necessario che la Corte controlli in maniera rigorosa il margine

¹ Non hanno preso posizione: NW, NE, CdC; PBD, csp-ow, psc-AV, PEV, PES, glp, Lega, MCG; ACS, SAB; Ecosu, USI, USC, ASB, Travail.Suisse; GDS, LSDH, mers, CSDU.

di apprezzamento delle autorità nazionali in materia di diritti intangibili. Un Cantone (NE) reputa che il principio di sussidiarietà ponga anche gli Stati dinanzi alle loro responsabilità. Due organizzazioni (ai, ICJ-CH) precisano che la menzione del principio di sussidiarietà non va interpretata come una limitazione della competenza della Corte. Per due organizzazioni (syna, FSA) il principio di sussidiarietà e l'estensione del margine di apprezzamento degli Stati sono in contraddizione con il carattere assoluto e universale dei diritti umani e indeboliscono la protezione dei diritti fondamentali. Un partito (UDC) e un'organizzazione (usam) respingono la menzione del principio di sussidiarietà, in quanto secondo loro la Corte deve concentrarsi sui suoi compiti centrali e non controllare il margine di apprezzamento degli Stati.

3.3. Articolo 2 del Protocollo n. 15

Secondo quattro Cantoni (OW, AG, VD, NE) e tre organizzazioni (ICJ-CH, Uni-GE, fer-GE) le nuove disposizioni sul limite d'età dei giudici della Corte permettono di migliorare l'efficacia di quest'ultima. Un Cantone (GE) si oppone invece all'abrogazione dell'attuale limite d'età, poiché l'età massima prevista può essere difficilmente compatibile con l'esercizio efficace della funzione. Per un'organizzazione (usam) si tratta di una correzione di poco conto. Per un partito (UDC) la nuova normativa è poco chiara, ostacola l'elezione di giudici giovani e non è un rimedio alla legittimazione poco democratica dei giudici eletti.

3.4. Articolo 3 del Protocollo n. 15

Per due Cantoni (GE, VD) e quattro organizzazioni (ai, ICJ-CH, Uni-GE, fer-GE) è pertinente sopprimere il diritto di opposizione al trasferimento di una causa alla camera allargata. Un Cantone (OW) teme un aumento dei casi deferiti alla camera allargata e quindi che tale misura sia in contrasto con l'obiettivo di ridurre il carico di lavoro della Corte. Per un partito (UDC) la modifica limita in maniera eccessiva i diritti delle parti e un'organizzazione (usam) la reputa una correzione di poco conto.

3.5. Articolo 4 del Protocollo n. 15

Due Cantoni (OW e NE) e due organizzazioni (fer-GE, CP) approvano la riduzione a quattro mesi del termine di ricorso. Un Cantone (GE) e due organizzazioni (ICJ-CH, Uni-GE) la respingono, pur considerandola pertinente. Un'organizzazione (ai) teme una riduzione della tutela giuridica per le persone che non hanno accesso agli strumenti di comunicazione moderni. Per un Cantone (VD) è importante pubblicizzare a sufficienza tale novità. Un partito (UDC) e un'organizzazione (usam) respingono tale modifica, in quanto non risolve i problemi principali (casi pendenti, durata dei procedimenti, portata della giurisprudenza).

3.6. Articolo 5 del Protocollo n. 15

Secondo tre Cantoni (OW, VD, NE) e tre organizzazioni (fer-GE, CP, FSA) la nuova formulazione del criterio di ricevibilità relativo al pregiudizio significativo contribuisce a ridurre l'onere della Corte. Due organizzazioni (ICJ-CH, Uni-GE) respingono la misura, anche se, in base alla prassi della Corte, non prevedono ripercussioni gravi. Per un Cantone (GE) e un'organizzazione (ai) il nuovo disciplinamento presenta problemi, in quanto può creare situazioni in cui una presunta violazione della CEDU non sarebbe mai esaminata da un giudice. Per motivi di certezza del diritto un partito (UDC) respinge la modifica della disposizione poco dopo la sua introduzione. Per un'organizzazione (usam) si tratta di una correzione di poco conto. Un'organizzazione (syna) si oppone alla modifica, poiché inasprisce le conseguenze dell'indesiderato criterio di ricevibilità. Per un'organizzazione (FSA) la modifica non avrà effetto in Svizzera.

3.7. Articoli 6 -9 del Protocollo n. 15

Nessuna osservazione.